

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

26 FEBBRAIO 2021

Aspetti generali

- Il **Codice della Crisi e dell'Insolvenza detto CCII** disciplina la liquidazione controllata agli artt. 268-281.
- Il **D.Lgs. N. 147 del 26 ottobre 2020** pubblicato in G.U. del 5 novembre 2020 più noto come "**CORRETTIVO**" confermando il differimento dell'entrata in vigore del **Codice della Crisi e dell'insolvenza (CCII) al 1° settembre 2021** ha apportato alcune modifiche al testo previgente tra le quali la competenza esclusiva in capo agli amministratori dell'istituzione degli assetti organizzativi dell'impresa, la nuova definizione di crisi d'impresa e dei suoi indicatori nonché l'innalzamento delle soglie rilevanti ai fini dell'attivazione della c.d. ***allerta esterna*** da parte dell'Agenzia delle Entrate.
- Anche nell'ambito del sovraindebitamento sono state apportate delle modifiche ma in via generale il «**Codice**» è molto più esplicito della Legge n. 3 del 2012 sul sovraindebitamento in quanto quest'ultima precisava che essa era applicabile a tutte le "***situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili***" ad altre procedure concorsuali.

Aspetti generali

- L'art. 2 comma 1, lett. a) a seguito del “**correttivo**” definisce la **CRISI** come segue: *«Lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate»*
- c) del CCII definisce **sovraindebitamento** *«**lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start — up innovative** di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012. n. 221, **e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie** previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza».*

Aspetti generali

- **Il CCII mantiene** la **nozione di sovraindebitamento per diversi motivi:**
 - essa include tanto lo stato di crisi quanto quello di insolvenza;
 - per evitare confusioni terminologiche sul piano penale, volendosi distinguere chiaramente la posizione **dell'imprenditore insolvente**, assoggettabile alla **liquidazione giudiziale** (già fallimento), e quindi alle fattispecie delittuose di bancarotta, da quella dell'**imprenditore sovraindebitato**, assoggettabile alla **liquidazione controllata**, il quale invece **NON** risponde di quei reati, in quanto **titolare di un'impresa agricola o di un'impresa minore**.

Aspetti generali

- La *ristrutturazione dei debiti del consumatore* (già “**PIANO DEL CONSUMATORE**”) e il *concordato minore* (già “**ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**”) sono **collocati prima del concordato preventivo** (articoli 65-83).
- Si precisa che **le procedure di sovraindebitamento “minori”** costituiscono **strumenti alternativi del solo debitore**, mentre la **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**, al pari dell’attuale fallimento, costituisce lo **STRUMENTO RESIDUALE** per la **definizione della crisi da sovraindebitamento aperto all’iniziativa di terzi**.
- Ne consegue che **le condizioni di accesso sono meno stringenti rispetto alla RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE** e al **CONCORDATO MINORE**, **perché NON COSTITUISCE UN BENEFICIO per il sovraindebitato, ma un’OPPORTUNITÀ DI LIQUIDAZIONE COLLETTIVA a favore di tutti i creditori.**

Aspetti generali

- **IL CONSUMATORE** può accedere **alla sola procedura di RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI** (art. 67 e ss. c.c.i.), chiamata nella previgente disciplina "**PIANO DEL CONSUMATORE**", mentre **tutti gli altri debitori**, definiti in negativo dall'art. 2, comma 1, lett. c) C.C.I.I. come quei soggetti che **non possono accedere alla liquidazione giudiziale, alla LCA e alle altre procedure liquidatorie residue, possono accedere esclusivamente al «CONCORDATO MINORE»**, già conosciuto nella L. 3/2012 come "**accordo di ristrutturazione dei debiti**".
- **Non è indifferente** che il debitore:
 - ✓ sia **consumatore**;
 - ✓ o sia **imprenditore**;**in quanto:**
 - **solo l'imprenditore** deposita i bilanci e le scritture contabili obbligatorie (art. 270 lett. c);
 - **solo il consumatore** o la ditta individuale deve chiedere la determinazione di quanto occorre al mantenimento del debitore istante e della sua famiglia.

Aspetti generali

- La **procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** (artt. 268 e ss.) corrisponde di fatto alla **LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO** disciplinata dagli artt. 14-ter e ss. della Legge n. 3/2012, già definita, «*fallimento dei debitore civile*».
- Attraverso la **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** **vengono liquidati tutti i beni del debitore**, ad eccezione di quelli impignorabili e di quelli necessari al mantenimento suo e della famiglia.
- La **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** **rispecchia, in formato minore, la procedura di LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE in cui viene riproposta la funzione essenziale della liquidazione e quindi la MONETIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL DEBITORE al fine di distribuire il ricavato ai creditori.**
- La liquidazione ha natura concorsuale e collettiva.

Aspetti generali

- Rispetto alla «*liquidazione del patrimonio*» **cambia parzialmente il nome**, poiché parola "**liquidazione**" perde il riferimento specificativo al «*patrimonio*» o ai «*beni*» (del debitore sovraindebitato) e acquista l'aggettivo «**controllata**» che evoca l'ormai abrogata amministrazione controllata.
- I **presupposti della procedura** sono quelli previsti in generale per le procedure di composizione del sovraindebitamento. Più specificatamente:
 - il **presupposto oggettivo** è inteso sia come **CRISI** che come **INSOLVENZA**.
 - il **presupposto soggettivo** comprende:
 - il consumatore;
 - il professionista;
 - l'imprenditore agricolo;
 - l'imprenditore minore;
 - ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

Aspetti generali

- In merito alla **legittimazione attiva** possono proporre la domanda:
 - **il debitore;**
 - **i creditori;**
 - **il Pubblico Ministero** nel solo caso in cui l'insolvenza riguardi un imprenditore.
- Si precisa che **nella legge n. 3/2012 sul sovraindebitamento** la possibilità per i creditori di richiedere l'apertura della liquidazione dei beni del debitore **era circoscritta alle ipotesi stabilite dall'art. 14 quater** e, quindi, alle **ipotesi di conversione di una procedura di composizione della crisi in una procedura di liquidazione** in quanto un precedente piano o accordo veniva annullato o ne cessavano gli effetti.

Aspetti generali

- Ora, con il **correttivo di cui al D.Lgs.147/2020** viene previsto all'art. 268, c.2, CCII quanto segue: *«quando il debitore è in stato di insolvenza la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, se l'insolvenza riguarda un imprenditore, dal pubblico ministero. **Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria È INFERIORE A EURO VENTIMILA.** Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, c. 1, lettera d)».*

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

- La **liquidazione controllata** è il procedimento, **equivalente alla liquidazione giudiziale** (ex fallimento), finalizzato alla liquidazione del patrimonio:
 - del consumatore;
 - del professionista;
 - dell'imprenditore agricolo;
 - dell'imprenditore minore;
 - e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza.

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

- Con la riforma è stata delineata una **procedura simile ma semplificata rispetto alla liquidazione giudiziale**, considerato che la **liquidazione controllata** concerne patrimoni tendenzialmente di limitato valore e situazioni economico finanziarie connotate da ridotta complessità.
- **Non c'è uno specifico rinvio alla liquidazione giudiziale e ciò pone dei problemi interpretativi** in tutte le ipotesi in cui le disposizioni sulla liquidazione controllata del sovraindebitato non rechino una specifica disciplina, essendo dubbio se la volontà del Legislatore sia effettivamente quella di colmare quella lacuna facendo ricorso ad un'applicazione analogica o estensiva della corrispondente norma dettata per la liquidazione giudiziale.

Aspetti procedurali - Legittimazione

- La legittimazione a richiedere l'apertura della *liquidazione controllata* **spetta al debitore** ma in attuazione dello specifico criterio previsto dalla legge delega n. 155 del 2017, **tale legittimazione è stata estesa:**
 - **ai creditori i quali possono presentare la relativa domanda** "*anche in pendenza di procedure esecutive*" e, dunque non solo se a carico del debitore pendono procedure esecutive individuali;
 - **al pubblico ministero**, quest'ultimo nel solo caso in cui l'insolvenza riguardi l'imprenditore minore (comprese imprese agricole e start up).
 - **non si apre la liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria SIA INFERIORE ad euro 20.000,00.**

Aspetti procedurali - Legittimazione

- Oltre che su iniziativa dei predetti soggetti, **la liquidazione controllata può essere aperta** a seguito della **CONVERSIONE DI PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI MINORI** (concordato minore o ristrutturazione dei debiti del Consumatore), **per frode, falsità o inadempimento definitivo alle obbligazioni nascenti con l'ammissione alle predette procedure** (artt. 73 e 83) **proposta dai creditori o dal P.M.**
- Il c. 3 dell'art. 268 precisa che **«Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un DEBITORE PERSONA FISICA NON SI FA LUOGO ALL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che **NON È POSSIBILE ACQUISIRE ATTIVO DA DISTRIBUIRE AI CREDITORI neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazione sono allegati i documenti di cui all'articolo 283, c. 3»****

Aspetti procedurali

- L'art. 271 del CCII introduce una **specifica procedura** nel caso di **concorso di procedure**. Viene previsto che:
 - ✓ in presenza di domanda di liquidazione **proposta dai creditori o dal pubblico ministero**;
 - ✓ se il debitore chiede l'accesso, ad una **PROCEDURA ALTERNATIVA** di regolazione della crisi a lui riservata;
 - ✓ il tribunale concederà un termine per integrare la domanda.
- È applicabile il principio secondo il quale **la liquidazione può essere disposta solo quando NON sono proposte o NON sono percorribili soluzioni concorsuali alternative.**

Aspetti procedurali

- **Ciò comporta che** durante il termine concesso **non può essere aperta la *liquidazione controllata*** e che, nel caso in cui venga aperta una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, **la DOMANDA DI LIQUIDAZIONE debba essere dichiarata IMPROCEDIBILE.**
- **Se alla scadenza del termine concesso:**
 - il debitore non integra la domanda;
 - o la procedura non viene aperta;
 - o la procedura viene dichiarata cessata;**il Tribunale dispone l'apertura della *liquidazione controllata* con sentenza reclamabile innanzi alla Corte di appello.**

Aspetti procedurali

- **Il Tribunale non vaglia più** l'assenza di atti di frode negli ultimi 5 anni, quale condizione per l'apertura.
- **Quando la procedura di liquidazione si apre per spontanea iniziativa del solo debitore, essa costituisce un'alternativa volontaria alle procedure di omologa** del piano di ristrutturazione del consumatore o del concordato minore.
- **La liquidazione, se chiesta ed ottenuta per prima, esclude necessariamente la possibilità di un successivo accesso alle altre due procedure di composizione della crisi.**

Aspetti procedurali

- Viene ribadito quanto già previsto dall'art. *14-ter*, comma 6 della L. 27 gennaio 2012, n. 3 in merito alla **esclusione dalla liquidazione di alcuni componenti del patrimonio:**
 - a) **i crediti impignorabili** ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
 - b) **i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento**, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia;
 - c) **i frutti derivanti dall'usufrutto legale** sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;

Aspetti procedurali

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
Si precisa che in corrispondenza di quanto previsto anche per la **liquidazione giudiziale, è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali dalla data di deposito della domanda**, ai soli fini del concorso, e fino alla chiusura della liquidazione **con le seguenti eccezioni:**

- i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio;
- quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, c. 2 e 3 del codice civile.

Aspetti procedurali

- **IL SOVRAINDEBITATO** in stato di crisi o di insolvenza **DEVE NOMINARE UN GESTORE all'interno di un organismo di gestione della crisi** competente per territorio .
- **Solamente se non ve ne siano costituiti nel circondario dove è collocata la sede principale degli interessi del debitore**, i compiti dell'OCC sono svolti da un professionista appositamente nominato dal Tribunale (**art. 68**). Tale articolo dispone *«La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. **Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC**, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato **e individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi** di cui al decreto del Ministero della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. **Non è necessaria l'assistenza di un difensore**»*.

Aspetti procedurali

- **Al fine di contenere i costi della procedura, è previsto che la presentazione del ricorso contenente la domanda di liquidazione sia effettuata personalmente dal debitore, senza il patrocinio di un legale, in quanto l'assistenza è assicurata dall'intervento obbligatorio dell'OCC, che, in persona del gestore della crisi, deve REDIGERE UNA RELAZIONE, da allegarsi al ricorso, in cui espone la situazione economico finanziaria del debitore (dalla quale deve risultare la sussistenza dello stato di crisi o insolvenza) ed esprime una valutazione sull'attendibilità della documentazione fornita dal debitore.**

Aspetti procedurali

- **Nel caso in cui la domanda sia stata presentata da un creditore o dal P.M. non è previsto l'obbligo di assistenza del debitore da parte dell'OCC.**
- **Rispetto alla relazione particolareggiata della liquidazione del patrimonio nella L. n. 3/2012, non viene richiesto all'OCC di pronunciarsi, per il debitore persona fisica:**
 - sulle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - sulle ragioni delle incapacità di adempierle;
 - sulla solvibilità del medesimo degli ultimi cinque anni.
 - di indicare l'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dal creditore nell'ultimo quinquennio.

Adempimenti

- **È compito esclusivo dell'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, finalizzato al deposito del ricorso, darne notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, compresi quelli degli enti locali, competenti in base all'ultimo domicilio fiscale del debitore. Tale adempimento consentirà agli uffici di predisporre tempestivamente la documentazione necessaria per far valere eventuali crediti nella liquidazione e a far conoscere la situazione debitoria all'OCC, in modo che l'organismo ne possa tener conto nella redazione della relazione.**

Controlli

- **Il Tribunale si limita a verificare:**
 - **il requisito soggettivo** della non assoggettabilità del ricorrente a procedure concorsuali maggiori;
 - la sussistenza del sovraindebitamento (art. 268);
 - la presenza della relazione dell'OCC (art. 269 c. 2);
 - l'assenza di domande di accesso alle procedure alternative di regolazione della crisi o dell'insolvenza previste dal titolo IV (art. 270, c. 1).
- **L'apertura del concorso con sentenza determina l'interruzione del processo** (art. 270-143) e la **segregazione del patrimonio** per la soddisfazione dei creditori. I creditori posteriori non possono procedere in via esecutiva sui beni oggetto di liquidazione (art. 277). **La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili** (art. 270, c. 1)
- **E' stato eliminato il termine minimo di durata di quattro anni** previsto dalla liquidazione del patrimonio di cui alla L. n. 3/2012.

Nomina liquidatore - adempimenti

- **Se la domanda è stata presentata da un creditore o dal P.M., la scelta del liquidatore non è condizionata** dalla presenza dell'OCC incaricato dell'assistenza dal debitore, **tranne il caso in cui l'incarico sia stato conferito nella fase precedente alla decisione del tribunale e l'OCC vi abbia partecipato.**
- **Il Tribunale, con la sentenza con cui dichiara l'apertura della liquidazione controllata, oltre a nominare il Giudice Delegato e il Liquidatore adotta ulteriori provvedimenti** che consistono:
 - **nell'ordinare al debitore, che non vi abbia provveduto nella precedente fase, ENTRO 7 GIORNI di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;**
 - **nell'assegnare ai creditori un termine non superiore a sessanta giorni, a pena di inammissibilità, per far pervenire al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo;**

Nomina liquidatore - adempimenti

- **nell'ordinare la consegna** o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare, **salva la possibilità, in presenza di gravi e specifiche ragioni** (es. necessità abitative), di autorizzare il debitore o un terzo ad utilizzarne alcuni. L'ordine è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione dal liquidatore;
- **nel disporre la pubblicità della sentenza** nel sito *web* del tribunale o altro sito analogo predisposto dal Ministero della giustizia e, se il debitore è un imprenditore, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;
- **nell'ordinare la trascrizione della sentenza**, ove vi siano beni immobili o mobili registrati.

Nomina liquidatore - adempimenti

- È inserito il richiamo della **disciplina sulla incompatibilità degli amministratori giudiziari**, da applicarsi al liquidatore nominato nella procedura, come introdotta nel codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.
- L'art. 270, c. 4 del CCII dispone che **gli adempimenti pubblicitari vengano curati dal Liquidatore** e che la sentenza debba essere notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione mediante **strumenti telematici**, posto che, potendo essere assoggettati alla liquidazione debitori non imprenditori, manca uno strumento, quale il registro delle imprese, idoneo a rendere conoscibile agli interessati l'apertura della liquidazione.

Contratti pendenti

- **L'art. 270, c. 6 del CCII prevede che se un contratto è ancora inesequito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti** al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, **l'esecuzione del contratto rimane sospesa** fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, non decida di subentrare nel contratto in luogo del debitore; **diversamente, il liquidatore potrà decidere di sciogliersi dal medesimo** salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

Contratti pendenti

- Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. La norma precisa inoltre che, in caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura e che in caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

Notifica della sentenza

- L'art. 272 del CCII indica i **compiti del Liquidatore** dopo l'apertura della procedura.
- **Il Liquidatore deve notificare la sentenza di apertura della liquidazione ai nuovi soggetti inseriti nell'elenco**, così come avvenuto in precedenza per quelli già noti al momento dell'apertura della procedura; **la formalità deve essere adempiuta entro trenta giorni dalla sentenza**, in modo da consentire la tempestiva presentazione della domanda di ammissione al passivo.

Programma di liquidazione

- **L'art. 272, c. 2 del CCII fissa i termini (90 giorni dall'apertura della liquidazione) assegnati al Liquidatore per completare l'inventario dei beni del debitore e per redigere un programma di liquidazione, contenente l'indicazione dei tempi e delle modalità della liquidazione.** La disposizione **rinvia alla liquidazione giudiziale** (art. 213 commi 3 e 4 richiamati dall'art. 272 c. 2) e prevede **che il programma sia depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato** e deve assicurare la ragionevole durata della procedura.

Formazione dello stato passivo

- La **formazione dello stato passivo** (Art. 273) è basata sulla semplificazione del rito rispetto a quello della liquidazione giudiziale e prevede **l'intervento del giudice solo in caso di contestazione non superabile nella predisposizione dello stato passivo operata dal Liquidatore.**
- Per la formazione dello stato passivo **si prevede che con la sentenza che apre la liquidazione controllata venga indicato un termine perentorio entro il quale presentare la domanda di ammissione al passivo (sessanta giorni)** (art. 270, c. 2, lett. d);
- **Il Tribunale potrà prorogare di trenta giorni** il termine per la presentazione delle domande.
- **Scaduto il termine**, eventualmente prorogato, fissato dal Tribunale per la presentazione delle domande, **il Liquidatore deve predisporre:**

Formazione dello stato passivo

- **un progetto di stato passivo** comprendente l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e della eventuali cause di prelazione;
- **l'elenco dei titolari di diritti su beni mobili o immobili** in possesso o di proprietà del debitore e comunicarlo all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda o, in difetto di indicazione, mediante deposito in cancelleria.
- **Eventuali osservazioni possono essere proposte entro quindici** giorni (art. 273, c. 2).
- In mancanza di osservazioni, **il Liquidatore forma lo stato passivo e lo deposita in cancelleria**, dandone notizia mediante pubblicazione sul sito *web* del Tribunale o in altro sito analogo predisposto dal Ministero della Giustizia.

Formazione dello stato passivo

- **Se vengono proposte osservazioni e il Liquidatore le ritiene fondate, entro i quindici giorni successivi** predispone un nuovo progetto di stato passivo e lo comunica con le stesse modalità di comunicazione del progetto.
- **Nel caso in cui il Liquidatore non ritenga fondate le osservazioni** rimette gli atti al giudice delegato, **il quale procede alla formazione dello stato passivo definitivo con decreto motivato**, che deve essere depositato in cancelleria e inserito sul sito *web* del tribunale o in altro sito analogo predisposto dal Ministero della giustizia.
- **Il decreto di formazione dello stato passivo definitivo è reclamabile avanti al Tribunale** e del collegio non può far parte il giudice delegato.

Formazione dello stato passivo

- **Il c. 7 dell'art. 273** precisa che *«...fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell'art. 124».*

Azioni poste in essere dal liquidatore

- **Il Liquidatore ha la legittimazione attiva per esperire o per continuare**, giusta autorizzazione del giudice delegato, **le azioni indicate dalla legge che riguardino il patrimonio oggetto della liquidazione, ivi comprese le revocatorie ordinarie (art. 274).**
- **L'art. 274 CCII, c. 2, attribuisce espressamente al Liquidatore la legittimazione ad esercitare**, con l'autorizzazione del giudice delegato, **le azioni volte a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile. Nell'autorizzare l'esercizio delle azioni, il giudice delegato dovrà tener conto** non solo della loro verosimile fondatezza, **ma anche dell'utilità concreta che l'esercizio vittorioso di tali azioni potrebbe arrecare ai creditori**, sia in termini quantitativi che temporali.

Liquidazione dei beni

- L'articolo 275 del CCII disciplina l'ulteriore corso della procedura, conferma lo **spossamento del debitore** come effetto dell'apertura della liquidazione controllata e **attribuisce al Liquidatore**, e quindi eventualmente all'OCC incaricato dal debitore, **l'amministrazione dei beni** (art. 275 c. 2).
- **Il Liquidatore ha il compito di provvedere alla liquidazione** e **deve riferire al giudice sul suo andamento ogni 6 mesi**, pena la revoca dell'incarico, con perdita o riduzione del compenso.
- **Nell'attività di liquidazione si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale**, in quanto compatibili, secondo *“il principio della necessaria competitività delle vendite, funzionale al miglior esito della liquidazione”*, **esclusa ogni forma di trattativa privata**.

Compenso del liquidatore

- **Una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice deve ordinare la CANCELLAZIONE:**
 - delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione;
 - delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi;
 - di ogni altro vincolo.
- **Esaurita la liquidazione, è previsto che il Liquidatore presenti il conto della gestione al giudice delegato (rendiconto)**, che, se lo approva, procede alla liquidazione del compenso del Liquidatore.
- **In caso di non approvazione del rendiconto**, il giudice prescrive al Liquidatore gli adempimenti che ritiene necessari *“al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto”* e il termine, prorogabile, per adempiere (art. 275, c. 4). **Se le prescrizioni non sono tempestivamente adempiute, il giudice provvede alla sostituzione del Liquidatore e il compenso, tenuto conto della diligenza prestata, può essere ridotto o anche escluso.**

Distribuzione del realizzato

- Il Liquidatore provvede alla distribuzione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo approvato. **Prima di procedere, deve predisporre un *PROGETTO DI RIPARTO* da comunicare ai creditori affinché possano, nel termine indicato, non superiore a quindici giorni, fare osservazioni.**
- Se non vi sono contestazioni, il Liquidatore comunica il progetto al giudice delegato **che senza indugio ne autorizza l'esecuzione.**
- **Se vi sono contestazioni** che il Liquidatore non ritiene di poter comporre apportando le opportune modifiche, **gli atti sono rimessi ai giudice delegato, che provvede con decreto motivato,** reclamabile avanti al Tribunale.

Distribuzione del realizzato e chiusura

- **L'art. 276, c. 2, prevede che il giudice, con il decreto di chiusura e su istanza del Liquidatore **autorizza il pagamento del compenso liquidato al professionista** in base all'articolo 275, comma 3 del CCII.**
- **La procedura si chiude con decreto applicandosi l'art. 233 del CCII in quanto compatibile. L'art. 233 CCII recita:**

*“1. Salvo quanto disposto per il caso di concordato, **la procedura di liquidazione giudiziale si chiude:***

- a) se nel termine stabilito nella sentenza con cui è stata dichiarata aperta la procedura non sono state proposte domande di ammissione al passivo;*
- b) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;*
- c) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;*

Distribuzione del realizzato e chiusura

- a) *quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, ne' i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza puo' essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130.*
2. *In caso di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale di società di capitali, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), il curatore convoca l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il venti per cento del capitale sociale. Nei casi di chiusura di cui al comma 1, lettere c) e d), ove si tratti di procedura di liquidazione giudiziale di società e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 234, comma 6, secondo periodo, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.*
3. *La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale della società nei casi di cui alle lettere a) e b) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 256, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale come imprenditore individuale”.*

Improcedibilità di azioni esecutive e crediti prededucibili

- **L'art. 277 c.1 prevede l'improcedibilità di azioni esecutive sui beni oggetto di liquidazione da parte dei creditori per titolo o causa posteriore alla pubblicazione della sentenza di apertura della procedura sul sito *web* del Ministero e, se si tratta di imprenditore, presso il registro delle imprese.**
- **L'art. 277, c. 2, attribuisce la prededucibilità ai crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione, con esclusione della possibilità di soddisfacimento sul ricavato della liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca, per la parte destinata ai creditori garantiti.**

Responsabilità del liquidatore

- **Il Liquidatore risponde direttamente** nei confronti del debitore, dei creditori e di terzi per i danni cagionati nell'esercizio delle sue funzioni.
- Nei confronti della procedura la sua responsabilità ha natura contrattuale;
- La diligenza richiesta al Liquidatore nell'espletamento dei suoi compiti **NON** è quella media del buon padre di famiglia, **bensì quella specifica imposta dalla natura dell'incarico (art. 1176, c. 2. c.c.);**
- Per azionare tale responsabilità durante il corso della procedura **non è necessario revocare preventivamente il Liquidatore** (come invece previsto per il curatore), ben potendo il giudice nominare un curatore speciale, al quale affidare tale esercizio.

Esdebitazione

- **L'istituto della esdebitazione è un beneficio concesso al debitore dal Tribunale** con il decreto di chiusura o anche successivamente ed **opera di diritto**
- **L'articolo 278 del CCII stabilisce che l'esdebitazione:**
- ***“consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità del debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata”.***
- **è accessibile a tutti i debitori** — con efficacia anche verso i soci illimitatamente responsabili, ove si tratti di società — ma solo nell'ambito delle procedure concorsuali liquidatorie;
- **se il debitore è una società o altro ente, le condizioni personali stabilite dall'art. 280 CCII devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili o dei legali rappresentanti;**
- **L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.**

Esdebitazione

- per "**liberazione dai debiti**" non si intende l'estinzione dei debiti rimasti insoddisfatti, ma la loro inesigibilità, restando perciò fermi i diritti dei creditori nei confronti di eventuali coobbligati, obbligati in via di regresso o fideiussori del debitore potendosi ipotizzare la persistenza di una obbligazione naturale in capo al debitore per il pagamento del debito residuo;
- **l'esdebitazione opera anche nei confronti dei creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso**, ma per la sola parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori concorsuali aventi la stessa posizione giuridica.

Esdebitazione

- **Restano comunque esclusi dall'esdebitazione i debiti derivanti:**

- 1) dagli obblighi di mantenimento e alimentari;
- 2) dall'obbligo di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale;
- 3) dall'applicazione di sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Esdebitazione

- L'art. 279 del CCII stabilisce che il **beneficio della esdebitazione** può essere conseguito **al momento della chiusura della procedura di liquidazione**, e comunque non oltre 3 anni dalla sua apertura.
- Il c. 2 del medesimo articolo fissa il **termine più breve di 2 anni a favore dell'imprenditore che abbia tempestivamente attivato la procedura di composizione assistita della crisi**; si tratta di un incentivo indiretto alla rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa.

Esdebitazione

- Il riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione è subordinato **all'INSUSSISTENZA DI CONDIZIONI OSTATIVE**, individuate nell'art. **280 del CCII**, che sono ritenute dal legislatore **indicative della NON MERITEVOLEZZA del debitore**.
- **Si individuano in:**
 - a) **non sia stato condannato** con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;
 - b) **non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto** rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

Esdebitazione

- c) **non abbia ostacolato o rallentato** lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i **documenti** necessari per il suo buon andamento;
- d) **non abbia beneficiato** di altra esdebitazione nei **cinque anni precedenti** la scadenza del termine per l'esdebitazione;
- e) **non abbia già beneficiato** dell'esdebitazione **per due volte**.
- **L'art. 282 CCII prevede che l'esdebitazione NON opera nel caso in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.**

Esdebitazione

- Il tribunale, **contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura:**
 - sentiti gli organi della procedura;
 - verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 278, 279 e 280 (*Oggetto e ambito di applicazione, Condizioni temporali di accesso, Condizioni per l'esdebitazione*);**dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti nei confronti del debitore.**
- Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, **quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura.**
- Il liquidatore dà atto, nei rapporti riepilogativi dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.
- **Il decreto del tribunale è comunicato:**
 - agli organi della procedura;
 - al pubblico ministero;

Esdebitazione

- **al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti** che possono proporre reclamo entro trenta giorni. **Il decreto è iscritto nel registro delle imprese** su richiesta del cancelliere. **Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.**
- **L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie**, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione.
- **Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.**

Debitore sovraindebitato incapiente persona fisica

- Viene introdotto un **regime speciale per il debitore sovraindebitato incapiente persona fisica**, e quindi si ritiene che il **beneficio dell'esdebitazione debba essere concesso per tutti gli altri casi** a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria.
- L'art. 283 del CCII **prevede la possibilità per i debitori persone fisiche meritevoli di ottenere il beneficio dell'esdebitazione quando essi non siano in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.**

Debitore sovraindebitato incapiente persona fisica

- **CONDIZIONI:**
- **Il beneficio è di carattere di straordinario** in quanto può essere concesso, solo per una volta;
- **Permane un obbligo di pagamento dei debiti** ove entro il quadriennio dall'esdebitazione sopravvengano rilevanti utilità, **diverse dai finanziamenti in qualsiasi forma ricevuti, tali da consentire il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10%.**
- **Per la valutazione della RILEVANZA DELLE SOPRAVVENIENZE**, da calcolarsi su base annua, **devono essere detratte le spese occorrenti per la produzione del reddito nonché quelle necessarie al decoroso mantenimento del debitore e della sua famiglia**, che vengono calcolate in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.

Debitore sovraindebitato incapiente persona fisica

- **L'art. 283 del CCII** disciplina il procedimento di esdebitazione del debitore incapiente.
- **La domanda di esdebitazione è presentata al giudice tramite l'OCC insieme alla documentazione necessaria ad individuare:**
 - i creditori;
 - l'ammontare dei crediti;
 - gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
 - i redditi dichiarati negli ultimi tre anni;
 - tutte le entrate del debitore e del nucleo familiare;

Debitore sovraindebitato incapiente persona fisica

- **L'OCC nella propria relazione** espone gli elementi idonei a valutare la **meritevolezza del debitore** precisando:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Debitore sovraindebitato incapiente persona fisica

- **L'OCC deve esprimere una indicazione** sulla corretta valutazione del merito creditizio del debitore **da parte dell'eventuale finanziatore**, considerato anche il carico di spese per il mantenimento della famiglia, sempre calcolato su base ISEE, **trattandosi di elemento utile per valutare** se il debitore sia stato indotto a sopravvalutare **le sue capacità di adempimento**.
- Per ottenere l'esdebitazione è necessario un decreto del giudice, **che valuta la sussistenza della meritevolezza e l'insussistenza di atti di frode, ovvero di dolo o colpa grave nell'indebitamento**.
- **Nel provvedimento il giudice deve indicare con quali modalità e in quale termine il debitore deve presentare**, a pena di perdita del beneficio concesso, **la dichiarazione annuale** nel caso in cui intervengano sopravvenienze rilevanti già precisate.

Debitore sovraindebitato incapiente persona fisica

- L'OCC deve vigilare sul tempestivo deposito della dichiarazione annuale da parte del debitore **e svolge, nell'arco dei quattro anni successivi al decreto, le indagini che il giudice ritiene utili al fine di verificare il persistere delle condizioni per usufruire del beneficio.**
- Il decreto è comunicato ai creditori **che possono proporre opposizioni entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione** in esito alle quali il giudice **provoca tra gli opposenti e il debitore un contraddittorio** e quindi conferma o revoca il provvedimento sull'esdebitazione con decreto motivato soggetto a reclamo.
- L'OCC, **nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione annuale** e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti.